

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 9358 Anno 2018**

**Presidente: GALLO DOMENICO**

**Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO**

**Data Udiienza: 08/02/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

TOSONI AUGUSTO nato il 05/01/1972 a ROMA

avverso l'ordinanza del 10/10/2017 del TRIBUNALE DI ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. ANGELA PORCELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 10/10/2017, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l'ordinanza in data 18/7/2017 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari ad Augusto Tosoni per i reati di usura aggravata e tentata estorsione.

2. Propone ricorso Augusto Tosoni chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di tre motivi.

2.1. In primo luogo il ricorrente sostiene che il reato di usura, a natura permanente, in ipotesi commesso fra il 2005 ed il 2010, è estinto per prescrizione, non essendo intervenuti atti interruttivi in epoca successiva e dovendosi avere riguardo alla formulazione dell'art. 644 cod. pen. prima della modifica operata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati contestati: dalle sommarie informazioni rese da Enza Fantini, persona offesa, risulta che in passato Augusto Tosoni non aveva avuto contatti con la stessa, con la quale i rapporti, legati in ipotesi a prestiti usurari, erano tenuti unicamente dal padre Vittorio, poi deceduto.

L'indagato, quando incontrò la persona offesa nel febbraio 2017, non pose in essere una tentata estorsione, ma richiese alla stessa il pagamento di un debito, legato ad un prestito "ritenuto, a buon senso, assolutamente legittimo", circostanza avallata da un giudizio espresso in un provvedimento di archiviazione disposto dal G.i.p. nel 2015, in altro procedimento, nel quale la vicenda relativa ai rapporti tra la famiglia Fantini e Tosoni veniva descritta con "i caratteri di un inadempimento contrattuale".

Tale circostanza consentirebbe di riqualificare il reato di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.).

2.3. Con il terzo motivo vengono censurate l'erronea applicazione dell'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., nonché la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame non ha motivato in ordine all'attualità del pericolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., considerata soprattutto l'epoca risalente in cui sarebbero stati commessi i fatti contestati.

2.4. Il nuovo difensore del ricorrente, in data 1/2/2018, ha depositato una memoria difensiva, censurando la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi per i reati di usura e tentata estorsione in concorso, anche sulla base dei documenti in atti, alcuni dei quali non valutati dal Tribunale, che pure non ha adeguatamente motivato circa la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati in capo all'indagato.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza di tutti i motivi, che in larga parte non si sono confrontati con le ampie argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame, che pure ha già valutato e confutato le censure sul merito delle accuse riproposte in questa sede.

A tale proposito il ricorrente ha trascurato il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti *de libertate* è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., pertanto, è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non può riguardare né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; ne consegue che, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 dell'11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

2. I rilievi del ricorrente in ordine alla prescrizione del reato di usura sono errati in diritto.

In primo luogo non si comprende per quale ragione, anche laddove il reato fosse stato consumato solo fino al 2010, si dovrebbe far riferimento alla

pena edittale prevista prima della modifica operata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, deduzione evidentemente di per se stessa erronea.

In secondo luogo, secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il reato di usura si configura come reato a schema duplice o a consumazione prolungata o frazionata e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 53479 del 15/11/2017, Perelli, n.m.; Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887; Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487; Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, D'Alessandro, Rv. 260782; Sez. F., n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248142).

Inoltre – come già ricordato nell'ordinanza impugnata, che ha richiamato altro principio ripetutamente affermato dal giudice di legittimità – una condotta dell'agente che si concretizzi in una fattiva attività volta al conseguimento dei vantaggi usurari (nel caso di specie avvenuta nel febbraio 2017), rappresenta l'ennesima ed ulteriore manifestazione della condotta usuraria.

3. Nel ricorso, poi, per contestare, in modo assai generico, la gravità indiziaria in ordine al delitto di usura, è stata estrapolata una sola frase dalle sommarie informazioni rese dalla persona offesa, che di per sé non è affatto idonea ad inficiare il solido quadro indiziario descritto nell'ordinanza impugnata, fondato su una numerosa serie di elementi, richiamati dal Tribunale del riesame, in adesione alle argomentazioni del G.i.p., con i quali la difesa, nell'atto d'impugnazione, non si è in alcun modo confrontata.

Trattasi delle risultanze delle operazioni di intercettazione, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai figli, della copiosa documentazione acquisita, di considerazioni di natura logica che il giudice di merito, in modo coerente e preciso, ha esaminato per confermare la piena consapevolezza di Augusto Tosoni circa la natura usuraria dei prestiti concessi dal padre ad Enza Fantini nonché della illecita pregressa acquisizione di beni immobili ad un valore di gran lunga inferiore a quello effettivo.

Detta consapevolezza sussisteva allorché egli minacciò il figlio della persona offesa, alla presenza anche della sua compagna, pretendendo il pagamento della somma di un milione di euro, nonostante nel corso degli anni, facendo riferimento al solo versamento di denaro contante, Enza Fantini avesse versato a Vittorio Tosoni 1.500.000 di euro in più di quanto avesse ricevuto in prestito.

Il Tribunale ha anche ricordato che le indagini hanno preso le mosse da una denuncia presentata non dalla persona offesa, bensì dal figlio Roberto, a seguito delle minacce ricevute nel febbraio 2017 da Augusto Tosoni, il quale – secondo quanto poi dichiarato da Enza Fantini – a volte presenziava agli incontri fra lei ed il padre, che pretendeva i pagamenti dei debiti con interessi usurari, e ne supportava l'azione intimidatrice.

La deduzione difensiva in ordine alla configurabilità del reato di ragion fattasi è stata implicitamente disattesa nell'ordinanza impugnata alla luce delle argomentazioni in fatto e diritto con le quali si è ritenuto l'indagato perfettamente a conoscenza della natura illecita del credito preteso.

Secondo costante giurisprudenza, «nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è certamente configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'agente è necessariamente consapevole di esercitare la violenza o minaccia per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa *contra ius*, essendogli negata la possibilità di ritenere ragionevolmente di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, in considerazione della illiceità della pretesa» (così Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566; in senso conforme, da ultimo, Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968).

Nella memoria depositata dal nuovo difensore, invero, sono state in parte colmate le lacune del ricorso originario, assai generico.

Tuttavia, anche con il nuovo atto la difesa propone, in una fase cautelare, una lettura alternativa delle risultanze dei documenti prodotti, che comunque sono stati esaminati e valutati dal Tribunale: va evidenziato, peraltro, che le contestazioni in ordine al calcolo dei rapporti di debito-credito fra le parti sono state per la prima volta proposte proprio con detta memoria, nonostante sia in sede di interrogatorio di garanzia sia con la richiesta di riesame l'indagato e la difesa abbiano avuto modo di svolgere sul punto le proprie deduzioni.

La circostanza assume rilievo in quanto anche l'onere di motivazione del Tribunale del riesame, in assenza di tali deduzioni, era chiaramente attenuato.

Il decreto di archiviazione emesso nel 2015 nel procedimento sorto a seguito della querela sporta da Augusto Tosoni nei confronti della persona offesa e dei figli non è elemento del quale il ricorrente si possa giovare in modo determinante: il G.i.p. ritenne che la vicenda rappresentata dall'odierno ricorrente avesse "i caratteri di un inadempimento contrattuale", lasciando comunque sottintendere che fra le parti potesse esserci un rapporto non emerso in modo chiaro (quale, appunto, potrebbe essere quello per il quale Augusto Tosoni è stato poi sottoposto a indagini).

4. Infondato è anche l'ultimo motivo con il quale è stata contestata la motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto particolare riguardo al requisito dell'attualità.

Il Tribunale, lungi dall'utilizzare "frasi di stile", ha evidenziato la gravità delle condotte e la "professionalità" dimostrata dall'indagato, che ha "ereditato" l'illecita attività del padre, sua principale fonte di sostentamento.

La condivisibile giurisprudenza richiamata dal ricorrente (secondo la quale la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura: cfr. ad es., Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999, in motivazione, nonché Sez. 4, Sentenza n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722) mal si attaglia alla vicenda in esame, proprio in ragione dell'epoca in cui furono commessi gli ultimi fatti (febbraio 2017), sette mesi prima dell'applicazione della misura.

Il Tribunale, infine, ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale «il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello di concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verifica (Sez. 6, 9894/2016, rv. 266421). Deve dunque affermarsi che il requisito dell'attualità del *periculum libertatis* può individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi comunque effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266421; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264).

cfr.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'8/2/2018.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini

*Piero Messini D'Agostini*

Il Presidente

Domenico Gallo

*Domenico Gallo*